



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 201 DEL 13 gennaio 2005

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La **Commissione Disciplinare** costituita dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dal prof. Claudio Franchini, V. Presidente, e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, e la partecipazione, con l'assistenza di Stefania Ginesio e per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 13 gennaio 2005 ha assunto le seguenti decisioni:

“ “ “ N. 12

RECLAMI

Reclamo della Soc. LAZIO avverso l'ammenda € 13.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Lazio-Lecce dell'11/12/04 - C.U. n. 176 del 14/12/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Lazio la sanzione della ammenda di € 13.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Lazio-Lecce dell'11/12/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca o, in subordine, la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva, quanto ai cori caratterizzati da un inequivoco significato di discriminazione razziale, che la condotta dei sostenitori sarebbe stata esageratamente enfatizzata, perché si sarebbe trattato di manifestazioni di contestazione e di demotivazione rivolte verso tutti i calciatori della squadra avversaria, e, quanto al lancio di alcune bottigliette di plastica sul terreno di giuoco, che esso non sarebbe stato pericoloso, tenuto conto della distanza dagli spalti e della esistenza della pista di atletica. Di conseguenza, si rileva che la sanzione comminata sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante hanno lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, fatto esplodere un petardo con notevole fragore, lanciato sul terreno di giuoco alcune bottigliette in plastica ed intonato cori caratterizzati da inequivoco significato di discriminazione razziale verso due calciatori avversari.

Non v'è dubbio che i comportamenti sanzionati siano stati gravi. Tuttavia, tenuto conto delle documentate iniziative della Società in prevenzione di tali condotte e della circostanza attenuante dell'aver un altro gruppo di suoi sostenitori manifestato dissenso verso la condotta razzista, pur considerata la recidiva, risulta sufficientemente afflittiva, alla luce dei criteri di valutazione degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi, la sanzione nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 11.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. MILAN avverso l'ammenda € 12.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Juventus-Milan del 19/12/04 - C.U. n. 181 del 21/12/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Milan la sanzione della ammenda di € 12.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Juventus-Milan del 19/12/04, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che la condotta sanzionata si sarebbe realizzata in ambiti temporali molto circoscritti, senza peraltro arrecare alcun danno alle persone; in secondo luogo, il reclamante afferma che la potenzialità lesiva degli oggetti lanciati dai propri tifosi sarebbe stata molto ridotta e comunque limitata solo ad alcuni di tali oggetti.

La ricorrente afferma pertanto che, essendo state molto poche le condotte antiregolamentari gravi e pericolose poste in essere dai propri tifosi, la sanzione sarebbe sproporzionata ed eccessivamente afflittiva anche in comparazione a casi analoghi.

Alla riunione odierna, è comparso il difensore della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito il difensore della reclamante, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che i sostenitori della reclamante, in più occasioni, hanno deflagrato alcuni petardi, acceso numerosi fumogeni e lanciato oggetti di varia natura (fumogeni, bengala, seggiolini in plastica divelti dagli spalti, aste di bandiera e bottigliette in plastica) verso un settore occupato dai tifosi della squadra avversaria.

Si è trattato di comportamenti particolarmente gravi, che il Giudice Sportivo ha correttamente valutato in conformità con gli orientamenti degli Organi di giustizia sportiva in casi analoghi.

Le deduzioni difensive prospettate dalla reclamante non sono fondate là dove minimizzano la portata degli episodi in contestazione, in quanto essi presentano oggettivi connotati di indubbia gravità e violenza, essendo tutti potenzialmente pericolosi ed idonei a creare gravi conseguenze all'integrità fisica delle persone sugli spalti e sul terreno di giuoco, e dovendo trovare ulteriore valorizzazione sanzionatoria in considerazione della recidiva.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, in considerazione della pericolosità della condotta, delle potenziali conseguenze dannose e della recidiva contestata, pur tenendo conto che si trattava di gara disputata in trasferta.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo; dispone l'incameramento della tassa.

Reclamo della Soc. SIENA avverso l'ammenda di € 3.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Siena-Livorno del 19/12/04 - C.U. n. 181 del 21/12/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Siena la sanzione della ammenda di € 3.000,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Siena-Livorno del 19/12/04 (esposizione di uno striscione di contenuto offensivo nei confronti dei tifosi avversari e lancio di un bengala nel recinto di giuoco; recidiva), ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la riduzione della sanzione.

In merito al primo episodio, la Società reclamante rileva, a sostegno del gravame, che lo striscione esposto dai propri tifosi avrebbe avuto contenuto non offensivo ma semplicemente "irriguardoso", tenuto conto dello spirito goliardico che anima tradizionalmente le gare fra squadre toscane e le rispettive tifoserie.

Relativamente al lancio del bengala, la ricorrente afferma essersi trattato di un isolato episodio, peraltro privo di qualsiasi potenzialità lesiva (considerata la zona del campo verso la quale il lancio è avvenuto).

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Per quel che riguarda l'esposizione dello striscione, questa Commissione ritiene non sussistere alcuna responsabilità in capo alla Società reclamante, tenuto conto del tenore letterale dello striscione, privo di qualsivoglia espressione di violenza o di discriminazione razziale o territoriale (ipotesi disciplinarmente rilevanti, ex art. 10 C.G.S.). Si è trattato, in altri termini, di uno sfottò – senza dubbio di cattivo gusto ed estremamente volgare – rivolto ai tifosi avversari non configurabile come violazione della normativa sportiva. Tenuto altresì conto del contesto in cui tale episodio è avvenuto, il comportamento dei sostenitori del Siena non può essere considerato violento o "discriminante".

Relativamente invece al lancio del fumogeno, questa Commissione ritiene che tale comportamento sia stato correttamente valutato dal Giudice Sportivo. Non v'è infatti dubbio che il comportamento sanzionato abbia connotati antiregolamentari. Tenuto conto della recidiva, sanzione equa risulta pertanto quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la sanzione a € 2.500,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. SORA avverso la squalifica a tutto il **28 febbraio 2005** inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Patrizio **Pascucci** (gara Sora-Bari del 4/12/04 – C.U. n. 170 del 9/12/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al calciatore Patrizio Pascucci, tesserato per la Soc. Sora, la sanzione della squalifica sino al 28 febbraio 2005 per il comportamento tenuto nel corso della gara del Campionato Primavera Tim Sora-Bari del 4/12/04, ha proposto reclamo la Soc. Sora, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, dopo aver riconosciuto la scorrettezza del comportamento del calciatore e ammesso il suo errore, si rileva che la condotta in questione sarebbe stata provocata da un particolare momento psicologico del Pascucci derivante da una dolorosa vicenda familiare.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è parzialmente fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il calciatore Pascucci, in primo luogo, ha contestato ripetutamente l'operato di un Assistente, indirizzandogli espressioni irrispettose e pesantemente oltraggiose; poi, a seguito del provvedimento di espulsione adottato dall'Arbitro, ha tentato di colpire con il pallone l'Assistente, impedito a ciò soltanto dal pronto intervento dei compagni di squadra; infine, all'atto di lasciare il terreno di giuoco, ha continuato ad indirizzare al medesimo Ufficiale locuzioni ingiuriose, intimidatorie e gravemente oltraggiose.

Non vi è dubbio che tali comportamenti siano stati particolarmente gravi. Tuttavia, tenuto conto della condotta processuale tenuta dal Pascucci e del sincero pentimento manifestato per l'episodio sanzionato, tenuto altresì conto della dolorosa vicenda familiare che il calciatore ha vissuto e che può aver influito sul suo stato d'animo, appare sufficientemente afflittiva la sanzione di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo e di ridurre la squalifica sino a tutto il 18 febbraio 2005; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. PALERMO avverso l'ammenda di € 6.500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Palermo-Fiorentina del 22/9/04 – C.U. n. 76 del 23/9/04).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Palermo la sanzione della ammenda di € 6.500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Palermo-Fiorentina del 22/9/2004, consistente in cori caratterizzati da significato di discriminazione razziale e lancio di bottigliette in plastica piene d'acqua, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo l'annullamento della sanzione relativa al primo episodio.

A sostegno del gravame, si rileva, in primo luogo, che i cori intonati dai sostenitori palermitani non avrebbero avuto alcun connotato di discriminazione razziale, in quanto sarebbero stati soltanto un tentativo di intimorire, nel senso sportivo del termine, gli avversari; in secondo luogo, che vi sarebbe stata una diversa interpretazione dell'atteggiamento del pubblico da parte degli ufficiali di gara e dell'incaricato dell'Ufficio

Indagini, in quanto in nessun altro atto ufficiale, ad eccezione del rapporto del direttore di gara, si rinviene cenno al comportamento in questione; in terzo luogo, che lo stesso calciatore Obodo ha dichiarato di aver avuto la percezione che si sarebbe trattato di cori relativi al contesto agonistico, non connessi alla sua nazionalità o provenienza.

Alla riunione del 14/10/2004, questa Commissione, tenuto conto che, nonostante il carattere plateale del comportamento contestato ai sostenitori del Palermo, lo stesso non era stato rilevato dagli altri Ufficiali di Gara e dall'incaricato dell'Ufficio Indagini, né tanto meno percepito come di contenuto offensivo dal calciatore avversario destinatario di tali cori, disponeva la sospensione del procedimento, incaricando l'Ufficio Indagini della F.I.G.C. di effettuare ulteriori accertamenti relativamente alla dinamica dell'episodio (C.U. n. 100 del 14/10/2004).

Con relazione del 6/12/2004, l'Ufficio Indagini ha trasmesso a questa Commissione gli esiti degli accertamenti effettuati, evidenziando che il comportamento dei sostenitori della Soc. Palermo non ha presentato i connotati della discriminazione razziale, in quanto è consistito soltanto in una manifestazione di disapprovazione nei confronti di un calciatore avversario.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e, in particolare, la relazione dell'Ufficio Indagini, rileva che il comportamento dei sostenitori della Soc. Palermo si è concretizzato in una manifestazione di disapprovazione nei confronti di un calciatore avversario priva di qualsiasi connotato di discriminazione razziale. Conseguentemente, esso non è sanzionabile.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere il reclamo e dispone la restituzione della tassa.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

PUBBLICATO IN MILANO IL 13 GENNAIO 2005

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani